



MARCHIO DI QUALITÀ COSTA DEI TRABOCCHI

Progetto Gal Costa dei Trabocchi PSR 2014/2022 Regione Abruzzo
M19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader di tipo partecipativo

Regolamento per la concessione in uso gratuito del marchio “Costa dei Trabocchi”

Regolamento per la concessione in uso gratuito del marchio “Costa dei Trabocchi”

Art. 1 – Oggetto

Il marchio “Costa dei Trabocchi” – di seguito anche marchio – è un marchio denominativo e figurativo registrato e in uso dalla Camera di commercio Chieti Pescara.

Art. 2 – Finalità del Marchio

Il marchio “Costa dei Trabocchi” ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere le imprese, i prodotti e i servizi del territorio della Costa dei Trabocchi attraverso l'adozione di pratiche sostenibili, il rispetto della cultura locale e la promozione dell'identità territoriale.

Art. 3 – Ambito Territoriale

La Camera di Commercio si riserva di concedere in uso gratuito il marchio registrato denominato “Costa dei Trabocchi” esclusivamente alle imprese operanti nei 25 comuni della Costa dei Trabocchi come di seguito elencati: Casalbordino, Crecchio, Cupello, Fossacesia, Francavilla al Mare, Frisa, Lanciano, Miglianico, Mozzagrogna, Monteodorisio, Ortona, Paglieta, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina.

Art. 4 – Destinatari

Il marchio può essere concesso in uso gratuito alle seguenti categorie di imprese che ne faranno richiesta:

- Imprese ricettive: alberghi, agriturismi, B&B, affittacamere, campeggi;
- Imprese ristorative: ristoranti, agriturismi ristorativi;
- Imprese di servizi turistici: agenzie di viaggio incoming, tour operators, noleggio biciclette, veicoli elettrici e attrezzature sportive, guida e accompagnamento turistico, escursioni in barca, attività di pescaturismo, noleggio gommoni e imbarcazioni con o senza skipper/equipaggio;
- Imprese agroalimentari: aziende vinicole, olivicole e di produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali PAT abruzzesi, così come aggiornato annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Attività commerciali e produttive aperte al pubblico che fanno della qualità, della distintività, del legame con il territorio e della sua promozione gli elementi centrali della loro offerta – trattasi a scopo esemplificativo, di negozi che vendono prodotti tipici alimentari, enoteche, botteghe dell'artigianato locale; aziende di produzione alimentare quali birrifici, cantine, caseifici, frantoi, salumifici, etc. che, a livello locale, vendono direttamente in azienda i loro prodotti o tramite punti vendita dedicati; aziende di produzione del Made in Italy che, a livello locale, vendono direttamente in azienda i loro prodotti o tramite punti vendita dedicati;

ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede legale e/o unità locale operativa in uno dei comuni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b. essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA Chieti Pescara;
- c. essere in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della richiesta di concessione in uso gratuito del marchio; nel caso in cui la Camera di commercio riscontrasse una situazione irregolare, inviterà l'impresa a regolarizzarsi entro 30 giorni di calendario dalla ricezione di tale richiesta. L'impresa è tenuta a trasmettere la documentazione comprovante il suddetto pagamento, pena la non ammissibilità della richiesta;
- d. non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e. avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) - nel caso in cui la Camera di commercio riscontrasse una situazione irregolare, inviterà l'impresa a regolarizzarsi entro 45 giorni di calendario dalla ricezione di tale richiesta, pena la non ammissibilità della propria istanza;
- f. non avere forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Chieti Pescara ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Si prescinde dal possesso del requisito sub a) con riferimento alle imprese vinicole che siano in grado di dimostrare che le proprie produzioni o parte di esse siano state ottenute da vitigni situati nell'area geografica così come delimitata dall'art. 3.

Art. 5 – Requisiti di Accesso

Le imprese che intendono acquisire la concessione del diritto d'uso gratuito del marchio devono dimostrare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, economica e sociale, della qualità dell'offerta turistica e della conservazione dell'identità territoriale attraverso:

- **la consegna del report di autovalutazione sulla sostenibilità**
 - compilazione e presentazione del report del questionario di autovalutazione *SUSTAINability* disponibile all'indirizzo <https://esg.dintec.it/>;
- **la partecipazione a n. 2 percorsi formativi** organizzati dalla Camera di commercio Chieti Pescara e/o dal GAL Costa dei Trabocchi
 - sulla sostenibilità ESG;
 - sui principi generali e specifici della qualità dell'offerta turistica, con particolare riferimento a:
 - qualità del servizio
 - promozione del territorio
 - valorizzazione dell'identità locale
 - utilizzo del marchio "Costa dei Trabocchi".

Le imprese beneficiarie della concessione del diritto d'uso gratuito del marchio sono iscritte in apposito elenco suddiviso in n. 2 distinte sezioni denominate Gold e Silver.

Nella sezione **GOLD** sono iscritte le imprese già in possesso di una o più certificazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. Tali imprese dimostrano di rispettare standard elevati di sostenibilità e di qualità e ricevono un riconoscimento che

rappresenta il livello massimo di eccellenza. Di seguito alcuni esempi di certificazioni valide:

- **DOP** (Denominazione di Origine Protetta) e **IGP** (Indicazione Geografica Protetta): laddove garantiscano la provenienza e la qualità di prodotti agroalimentari ottenuti nel comprensorio territoriale delimitato dall'art. 3;
- **ISO 9001**: standard per la gestione della qualità;
- **ISO 14001**: certificazione per la gestione ambientale;
- **ISO 13009**: standard per la gestione sostenibile delle spiagge;
- **Ospitalità Italiana (ISNART)**: certificazione per la qualità dei servizi turistici promossa dal sistema nazionale delle Camere di commercio;
- **Certificazione Abruzzo Regione del Benessere**: marchio di qualità istituito dalla Regione Abruzzo per riconoscere e promuovere strutture ricettive e ristorative che adottano pratiche orientate al benessere e alla sostenibilità ambientale;
- **Touring experience**: Imprese turistiche rientranti nel sistema di valutazione della qualità delle singole esperienze turistiche;
- **ESG**: certificazioni che attestano la sostenibilità secondo i criteri *Environmental, Social, Governance*;
- **Ecolabel**: certificazione ecologica per prodotti e servizi;
- **Produzione biologica**: certificazione per prodotti ottenuti seguendo i regolamenti sull'agricoltura biologica.

Le imprese vitivinicole e olivicole avranno in concessione d'uso gratuito il marchio unicamente al fine di apporre lo stesso sulle etichette della propria produzione vinicola.

Nella sezione **SILVER** sono iscritte le imprese che **non possiedono certificazioni riconosciute e che si impegnano** ad intraprendere un percorso di miglioramento sui temi della sostenibilità che dimostrino il superamento degli standard minimi previsti per l'accesso al marchio.

Sono ammesse di diritto al marchio Costa dei Trabocchi nella categoria Silver:

- a. **Imprese agricole con produzioni agroalimentari tradizionali (PAT)** di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, la cui produzione e trasformazione siano avvenute integralmente nei comuni del comprensorio della Costa dei Trabocchi. Tali imprese avranno in concessione d'uso gratuito il marchio unicamente al fine di apporre lo stesso sulle etichette della propria produzione PAT;
- b. **Imprese agricole inserite nei presidi Slow Food;**
- c. **Imprese che erogano servizi turistici**: nolo bike, noleggio di veicoli elettrici, noleggio di attrezzature per sport acquatici, guida e accompagnamento turistico, tour operator e agenzie viaggi incoming, pescaturismo, escursioni in barca, noleggio gommoni e imbarcazioni con o senza skipper/equipaggio, organizzazione di eventi culturali.

Le imprese iscritte nella sezione SILVER potranno transitare nella sezione GOLD facendone richiesta, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 6 – Obblighi delle Imprese

Le imprese cui è stato concesso l'uso gratuito del marchio "Costa dei Trabocchi" si impegnano a:

- promuovere pratiche di gestione sostenibile, quali:
 - riduzione delle emissioni di CO₂;
 - gestione e riduzione dei rifiuti;
 - efficienza energetica e conservazione delle risorse naturali;
- preservare e valorizzare le tradizioni locali e l'identità culturale;
- partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla Camera di Commercio e dal GAL Costa dei Trabocchi.

Art. 7 – Modalità di concessione in uso gratuito del Marchio

Le imprese che intendono acquisire la concessione del diritto d'uso gratuito del marchio devono presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione richiesta, incluso il report del questionario SUSTAINability:

- per le imprese da iscrivere nella sezione Gold, il marchio verrà concesso previa verifica delle certificazioni già possedute;
- per le imprese da iscrivere nella sezione Silver, il rilascio del marchio è subordinato all'impegno a realizzare un piano di miglioramento dei dati risultanti dal report SUSTAINability, con monitoraggio annuale e/o a campione.

La concessione del diritto d'uso gratuito del marchio "Costa dei Trabocchi" è di competenza della Camera di Commercio, tramite la struttura camerale appositamente individuata dalla Giunta, che decide in merito solo previa istruttoria della Commissione di valutazione, come disciplinato all'articolo 8 del presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza.

La Commissione ha facoltà di richiedere al soggetto interessato eventuali chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione presentata.

A seguito dell'istruttoria, la struttura camerale appositamente individuata dalla Giunta esamina la documentazione e adotta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istruttoria fatta dalla Commissione, la decisione finale in merito alla concessione in uso gratuito del marchio, dandone comunicazione formale al richiedente.

In caso di rigetto della domanda, la comunicazione conterrà l'indicazione puntuale dei motivi alla base del diniego.

Art. 8 – Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione in merito alla concessione in uso gratuito del marchio ed alla revoca della concessione d'uso.

La Commissione, nominata dalla Giunta della Camera di Commercio, è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio o suo delegato e composta da un componente della Giunta camerale, da un rappresentante del GAL Costa dei Trabocchi dallo stesso designato e da due dirigenti/funzionari camerali che abbiano maturato una particolare esperienza relativamente alla tipicità delle produzioni oppure agli aspetti tecnici, storici, culturali e turistici collegati alle produzioni del territorio di cui all'art. 3.

La Commissione, ricevuta l'istanza di concessione in uso gratuito del marchio completa della documentazione richiesta dal presente Regolamento, provvede a:

- verificarne la completezza e la congruità;
- verificare la sussistenza dei requisiti indicati ai precedenti artt. 4 e 5;
- definire il verbale definitivo da trasmettere alla struttura camerale appositamente individuata dalla Giunta circa l'ammissibilità o meno della richiesta.

La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La valutazione viene espressa in un verbale firmato dal Presidente della Commissione. Tale verbale andrà trasmesso alla struttura camerale appositamente individuata dalla Giunta, non oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione.

La Giunta della Camera di Commercio potrà affidare alla Commissione anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano pertinenza con l'attività di valorizzazione del territorio esercitata dal marchio Costa dei Trabocchi.

Art. 9 – Validità e rinnovo del contratto di concessione in uso gratuito del marchio

Il contratto di concessione in uso gratuito del marchio ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti, effettuabile anche a campione.

Per ottenere il rinnovo:

- le imprese iscritte nella sezione GOLD devono dimostrare il mantenimento della certificazione;
- le imprese iscritte nella sezione SILVER dovranno dimostrare progressi significativi nei parametri di sostenibilità ESG.

Art. 10 – Forme di utilizzo del marchio

Il marchio può essere utilizzato in una o più delle seguenti forme:

- sulle etichette di prodotto, per identificare i beni alimentari o artigianali che rispettano i requisiti di qualità e sostenibilità previsti dal regolamento;
- sul materiale promozionale, utilizzando il marchio in combinazione con il proprio logo aziendale, rafforzando il legame con il brand aziendale su brochure, volantini, siti web, social media e altri strumenti di comunicazione per promuovere l'impresa o il territorio;
- in modo che il marchio non sia usato mai da solo ma sempre unitamente al proprio logo / marchio aziendale e sempre in modo che il proprio logo / marchio aziendale abbia una dimensione di caratteri maggiore rispetto al marchio oggetto della presente concessione ed un posizionamento in primo piano in modo che esso possa risaltare e sia sempre prevalente rispetto al marchio oggetto della presente concessione;
- su segnaletica e allestimenti: insegne, vetrine, espositori e packaging per valorizzare l'appartenenza al marchio Costa dei Trabocchi;
- in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o partecipate dall'impresa per rafforzare il legame con il marchio e il territorio.

Le imprese iscritte nella sezione GOLD beneficeranno dell'accesso prioritario a eventi e circuiti di eccellenza e della possibilità di co-branding personalizzato.

Art. 11 – Diritti e doveri del concessionario

La concessione in uso gratuito del marchio Costa dei Trabocchi, mentre conferisce il diritto di utilizzare il marchio medesimo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Camera di Commercio, impegna i concessionari al rispetto:

- a. del presente Regolamento;
- b. dell'utilizzo del marchio, nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- c. dell'utilizzo del marchio esclusivamente per i servizi erogati e per i prodotti di cui al precedente art. 5;
- d. dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del marchio.

La concessione impone ai concessionari:

- a. il divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano in concorrenza con quelle tutelate dal marchio;
- b. il divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio.

Art. 12 – Revoca della concessione in uso gratuito del Marchio

La Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva il diritto di revocare la concessione in uso gratuito del marchio in caso di:

- utilizzo improprio del marchio;
- violazione dei criteri di sostenibilità;
- comportamenti lesivi della reputazione del marchio.
- mancata partecipazione alla formazione obbligatoria o agli audit previsti.
- perdita della titolarità e/o del diritto all'uso del marchio da parte della Camera di Commercio per qualsiasi motivo.

In tali ipotesi, l'impresa alla quale è stata revocata la concessione non potrà più far uso del marchio con effetto immediato.

Art. 13 – Tutela del Marchio

Ciascun concessionario riconosce la esclusiva titolarità del marchio in capo alla Camera di Commercio e/o al soggetto titolare e si impegna a non contestarla in nessun caso e/o a non farne uso e/o registrare in Italia e/o all'estero un logo identico o simile (letterale e/o figurativo) al marchio oggetto del presente protocollo né ad utilizzarlo per fini estranei al presente protocollo.

Ciascun concessionario collaborerà con la Camera di Commercio a porre in essere tutte quelle azioni necessarie per la tutela del marchio, segnalando immediatamente alla Camera di Commercio i possibili casi di contraffazione di cui dovesse venire a conoscenza; e per valutare insieme eventuali azioni da intraprendere, fermo restando

che la decisione di avviare una eventuale azione giudiziale competerà esclusivamente alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio e/o il soggetto titolare del marchio non si assume alcuna garanzia in ordine alla validità del marchio in Paesi diversi da quelli in cui risulta validamente registrato né alcuna responsabilità verso i concessionari in caso di eventuali contestazioni sul marchio stesso. Nel caso in cui dovesse emergere la necessità di procedere ad ulteriori registrazioni del marchio, ciò sarà fatto a cura e spese della Camera di Commercio e/o dal soggetto titolare, anche su richiesta scritta del concessionario.

Art. 14 – Disposizioni Finali

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara.